



Decreto Rettorale n. */2021

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento relativo al regime delle Incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito_Revisione

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Finanza, Personale e Affari Generali

U.O.: Personale

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- VISTO** il D. Lgs. N. 165 del 2001, in particolare l'art. 56;
- RICHIAMATO** lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, emanato con D.R. n° 9 del 25 gennaio 2018, in particolare l'art. 18, comma 3, che prevede che "i regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio di amministrazione e parti di competenza del Senato accademico sono approvati nell'identico testo integrale da entrambi gli organi";
- CONSIDERATO** l'atto di indirizzo della Ministra Sen. Fedeli prot. 39 del 14 maggio 2018;
- RICHIAMATO** il Regolamento relativo al regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito, emanato con D.R. n° 101 del 14 settembre 2015;
- RICHIAMATA** la delibera del 17 dicembre 2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato, sotto condizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il testo del Regolamento in oggetto;
- RICHIAMATA** la delibera del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al testo del Regolamento in oggetto;
- RITENUTA** la necessità di procedere alla revisione del testo del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento relativo al regime delle Incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

REGOLAMENTO RELATIVO AL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI PER I PROFESSORI E I RICERCATORI A TEMPO DEFINITO

Emanato con Decreto n. 101 del 14.09.2015

Revisionato con Decreto del 22.12.2021

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Casi di incompatibilità assoluta indipendentemente dal regime di impegno prescelto

Art. 3 - Ulteriori casi di incompatibilità per il personale in regime di tempo pieno

Art. 4 - Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

Art. 5 - Attività soggette ad autorizzazione e presupposti per il rilascio delle stesse

Art. 6 - Fasi per il rilascio dell'autorizzazione degli incarichi

Art. 7 - Personale docente e ricercatore a tempo definito

Art. 8 - Obbligo di comunicazione dei compensi erogati da parte degli enti committenti

Art. 9 - Reclami

Art. 10 - Sanzioni e Responsabilità

Art. 11 - Norme finali e transitorie

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (d'ora innanzi "Scuola") disciplina con il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché in conformità con la Legge 240 del 31/12/2010, i criteri e le procedure inerenti lo svolgimento degli incarichi sia retribuiti che a titolo gratuito, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti da soggetti pubblici e privati ai professori ed ai ricercatori anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

Articolo 2

Casi di incompatibilità assoluta indipendentemente dal regime di impegno prescelto

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, non può svolgere le seguenti attività:
 - a) assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
 - b) esercizio di attività commerciale e d'impresa, anche familiare, nonché esercizio di attività artigianale ed industriale, di imprenditore agricolo, sotto qualsiasi forma anche indiretta;
 - c) assunzione di cariche con responsabilità di gestione in società costituite a fini di lucro, fra cui l'assunzione della carica di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), esclusa la carica di presidente privo di poteri gestori e/o di amministrazione attiva negli *spin-off* o nelle *start up* accademici promossi dallo IUSS;
2. la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta invece compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo.
3. È fatto divieto ai docenti universitari di svolgere consulenza o collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizio a pagamento agli studenti.
4. È fatto divieto, altresì, di svolgere anche in forma indiretta, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dello IUSS o che possono determinare situazioni di conflitto di interesse anche potenziale con lo IUSS.
5. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in

aspettativa del dipendente, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

Articolo 3

Ulteriori casi di incompatibilità per il personale in regime di tempo pieno

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, se in regime di tempo pieno, non può svolgere le seguenti attività:

- a) esercizio di attività libero-professionale, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, nonché le disposizioni speciali riferite alle singole professioni tutelate dalla legge. Nonché i casi previsti dall'art. 11 del D.P.R. 382/1980;
- b) svolgimento delle prestazioni riguardanti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici (ai sensi dell'articolo 90 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006), in quanto attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo generale professionale;
- c) titolarità di altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici e privati stranieri;

A tal fine, in sede di presa di servizio ovvero a richiesta dell'Amministrazione, i professori e i ricercatori a tempo pieno dovranno attestare la non iscrizione ad albi generali professionali.

Articolo 4

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività, anche con retribuzione, che rientrano tra i compiti e i doveri di ufficio e le attività a titolo gratuito non in conflitto di interessi con la Scuola e fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali. Sono inoltre compatibili le attività che si concretizzano nell'espressione di diritti costituzionalmente garantiti e che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità, quali, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito che con retribuzione, le seguenti attività:

- a. attività di valutazione e di referaggio;
- b. lezioni e seminari di carattere occasionale;
- c. attività di collaborazione e ricerca scientifica, nonché partecipazione ad organi collegiali di

consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e dagli altri Organi costituzionali dello Stato;

- d. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;
- e. attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- f. incarichi gratuiti o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- g. incarichi per lo svolgimento dei quali il docente o ricercatore è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- h. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a docenti o ricercatori presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- i. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ovvero a Scuole della Pubblica Amministrazione;
- j. incarichi di perizie e consulenze tecniche o scientifiche conferiti dall'autorità giudiziaria (C.T.U.), ovvero espletamento di funzioni di commissario ad acta nominato dall'autorità giudiziaria;
- k. partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici;
- l. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o della libera manifestazione del pensiero;
- m. attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
- n. attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;
- o. attività di consulenza scientifica, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi.

3. Le attività di cui al comma 2 non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fatta eccezione per le attività di cui alle lettere a), d) e e), i docenti e i ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, entro di norma almeno 15 giorni dal conferimento, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Rettore, utilizzando la modulistica resa disponibile dalla Scuola, affinché il Rettore possa

valutare il corretto inquadramento della loro attività tra quelle liberamente esercitabili e l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi, di incompatibilità, di violazione normativa.

5. Per quel che riguarda nello specifico l'attività di consulenza scientifica di cui alla lett. o) del comma 2, i professori o ricercatori inviano periodicamente, a cadenza semestrale, al Rettore, una comunicazione delle attività di consulenza svolte. Quest'ultima deve riportare, nel dettaglio, una dichiarazione a proposito sulla occasionalità dell'attività in questione e sull'assenza di conflitti di interesse. Affinché l'attività di consulenza possa essere ritenuta liberamente esercitabile deve caratterizzarsi quale prestazione resa a titolo personale, non in forma organizzata e a carattere non professionale, non abituale, ma saltuaria. L'attività in questione non può, in ogni caso, limitare o compromettere la presenza del docente nella Scuola. Nella comunicazione occorre inoltre precisare che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia, studioso della relativa disciplina, mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi e riconducibile al settore concorsuale di afferenza. Il Rettore, avvalendosi degli uffici che esaminano in via preliminare la questione e compiono l'attività istruttoria, effettua un adeguato monitoraggio sull'espletamento delle attività in questione ad opera dei docenti a tempo pieno, anche al fine di prevenire l'insorgenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi.

6. Anche al fine di garantire che l'attività di consulenza di cui al comma precedente sia espletata dai professori a tempo pieno in maniera occasionale e non abituale, gli stessi professori titolari di partita IVA presentano, a cadenza semestrale, una dichiarazione, secondo la modulistica resa disponibile dalla Scuola, nell'ambito della quale indicano quali delle suddette attività sono svolte in regime di IVA.

7. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al successivo art. 5 gli incarichi affidati, ai sensi del vigente regolamento, con delibera degli Organi di governo dell'Università e da espletarsi in nome dell'Università stessa. La deliberazione ha valore di autorizzazione.

Articolo 5

Attività soggette ad autorizzazione e presupposti per il rilascio delle stesse

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con la Scuola ed ove siano rispettati gli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali, nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico stabilite nelle norme di legge. Resta inteso che detto limite è da intendersi omnicomprensivo del cumulo degli emolumenti comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per qualsivoglia incarico conferito da soggetti pubblici o privati e che nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento.

2. Lo svolgimento di attività extraistituzionali retribuite, o svolte a titolo gratuito, diverse da quelle elencate nell'articolo 4 del presente Regolamento, deve essere preventivamente autorizzato.

A titolo semplificativo (ma non esaustivo) sono da intendersi esplicitamente assoggettate al rilascio di autorizzazione preventiva:

- a. incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri e incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca;
- b. compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;
- c. incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro da individuarsi anche alla luce delle disposizioni statutarie;
- d. ruoli istituzionali in enti in house senza scopo di lucro;
- e. incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali;
- f. partecipazione a commissioni di collaudo o di appalto, istituite da enti pubblici, comprese le commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;
- g. incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;
- h. incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
- i. incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- j. sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- k. incarichi di interprete e traduttore;
- l. incarico di consulente tecnico di parte (C.T.P.);

- m. ogni altro incarico retribuito, non ricompreso tra quelli di cui all'art. 4, purché compatibile con la funzione ed il ruolo universitario.
3. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione potrà avvenire se l'incarico:
- a. non determini situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con lo IUSS;
 - b. non arrechi, anche solo in apparenza, pregiudizio all'immagine dello IUSS e alla funzione propria del richiedente l'autorizzazione;
 - c. sia attinente al campo disciplinare del richiedente, rispetto al quale ricopra il ruolo di esperto;
 - d. non sia di pregiudizio alle attività di ricerca e didattica svolte dal richiedente, né possa creare pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dello IUSS;
 - e. non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere previsto dallo stato giuridico del richiedente, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
 - f. non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto conferente l'incarico, comportino, di conseguenza, per lo IUSS situazioni di svantaggio economico.
4. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, l'autorizzazione è accordata o negata sulla base dell'accertata compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento dei compiti e doveri istituzionali in capo all'interessato.
5. L'autorizzazione riguardante un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.
6. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno, successivamente, i presupposti dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dello IUSS.
7. L'autorizzazione non può in alcun caso essere accordata per incarichi già assolti o in corso di assolvimento.

Articolo 6

Fasi per il rilascio dell'autorizzazione degli incarichi

1. L'autorizzazione, deve essere richiesta dal dipendente docente e/o ricercatore, al Rettore, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale, ovvero dal conferente l'incarico indicando nella richiesta tutti i dati previsti nella modulistica stessa. L'autorizzazione deve essere richiesta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività. A tal fine fa fede la data di protocollo in entrata dell'istanza. La parziale e/o non corretta compilazione della richiesta di autorizzazione è causa di non ammissibilità della stessa. Il termine di presentazione di cui sopra è derogabile per casi eccezionali e debitamente e puntualmente motivati, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 7,

che precede.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'attività deve necessariamente svolgersi al di fuori dei locali universitari e non deve prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, strumenti, risorse finanziarie ed umane della struttura di appartenenza del richiedente o di altra struttura dello IUSS.

Articolo 7

Personale docente e ricercatore a tempo definito

1. Al personale docente e ricercatore a tempo definito non si applicano gli obblighi di autorizzazione e comunicazione di cui agli art. 4 e 5, salvo quelli previsti alle lettere b) e d), comma 2, dell'art. 4.

2. Il personale docente e ricercatore a tempo definito può svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuativa, purché l'attività non determini situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con lo IUSS.

3. A tal fine lo stesso personale docente e ricercatore deve comunicare l'attività svolta, ivi compresa l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza, su apposita modulistica debitamente compilata in ogni parte, e indirizzata al Rettore e all'Ufficio Risorse Umane, nei medesimi termini di cui al precedente art. 6.

Articolo 8

Obbligo di comunicazione dei compensi erogati da parte degli enti committenti

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 11, del Decreto Legislativo n. 165/2001, come novellato dalla Legge 190/2012, entro 15 giorni (di calendario) dall'erogazione, parziale o complessiva, del compenso per gli incarichi autorizzati, i soggetti conferenti, pubblici o privati, sono tenuti a comunicare alla Scuola l'ammontare lordo del corrispettivo erogato.

2. Detta certificazione può essere redatta utilizzando la modulistica appositamente predisposta sul sito della Scuola ed allegata a ciascuna autorizzazione, o comunque indicando tutte le informazioni ivi richieste.

Articolo 9

Reclami

1. Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso reclamo scritto al Rettore entro il termine di 10 giorni lavorativi.

2. Il Rettore decide sul reclamo nei 10 giorni lavorativi successivi.

3. Contro il provvedimento definitivo di diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

4. Nel caso dei provvedimenti di diniego dell'autorizzazione, effettuati in prima istanza

dal Rettore, è ammesso il solo ricorso giurisdizionale.

Articolo 10

Sanzioni e Responsabilità

1. Gli incarichi svolti in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 costituiscono fonte di responsabilità disciplinare e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

La mancata comunicazione delle modifiche del proprio stato giuridico, con riferimento, in particolare al regime di tempo pieno e definito e all'albo professionale di appartenenza, ai fini della eventuale collocazione nell'elenco speciale dei professori (e ricercatori) a tempo pieno, è fonte di responsabilità disciplinare.

2. Coloro i quali svolgano incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione, ovvero incompatibili con i compiti e i doveri del proprio ufficio, o per i quali sia stato rilevato un conflitto di interessi, anche potenziale, saranno soggetti a procedimento disciplinare, ferma restando la responsabilità civile e penale del dipendente. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio della Scuola per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

3. Ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 53, Decreto Legislativo n. 165/2001, l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Articolo 11

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nello Statuto della Scuola trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.